



COMUNE DI MONZA

Settore attuazione piano dei servizi;
programma opere pubbliche e strade
Servizio progetti speciali

Realizzazione passerella
ciclopedonale

Viale Stucchi - Via Salvadori

PROGETTO ESECUTIVO

Piano scavi

Il Resp. del Procedimento:

Arch. Daniele Lattuada

Progettista:

ing. Carlo Rigoli
viale Elvezia 18 - 20154 milano

fax.02706630325
E-mail carlo.rigoli@fiscalinet.it

Collaboratore:

ing. Matteo Pozzi
viaTreviglio 13 - Busto Arsizio (Va)
tel.3386939248
E-mail matteopozzi@gmail.com

data:
GIUGNO 2015

COMUNE DI MONZA - PROGETTO ESECUTIVO -
Realizzazione passerella ciclopedonale
Viale Stucchi - Via Salvadori

1 Premessa

La presente relazione ha lo scopo di descrivere l'utilizzo e la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte durante l'intervento di realizzazione del ponte ciclopedonale Viale Stucchi – Via Salvadori, in Comune di Monza.

Questa stessa relazione non si qualifica come “Piano di utilizzo delle terre” ai sensi del D.M. 161/2012, né come “Piano di gestione”, in quanto, come verrà esplicitato, l'opera in oggetto non rientra nel campo di applicazione della specifica normativa.

2 Inquadramento normativo

La normativa riguardante le terre e rocce da scavo rientra nel Titolo I (“*Gestione dei rifiuti*”) della Parte quarta (“*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*”) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Al caso in esame non si applica il D.M. 161/2012, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 184 - bis del D. Lgs. 152/2006, in quanto l'opera non risulta soggetta alla normativa sulla Valutazione d'impatto ambientale.

Il D. Lgs. 152/2006 detta anche le condizioni secondo cui le terre e rocce da scavo vengono escluse dall'ambito di applicazione del Titolo I della Parte IV, nello specifico all'interno dell'art. 185:

“Articolo 185. Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:

[...]

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

[...]”

Il caso in esame, proprio per la certezza dell'integrale riutilizzo nel sito di produzione delle terre, rientra nella casistica prevista dalla lettera c. del comma 1. dell'art. 185 del D. Lgs. 152/2006, come verrà dimostrato nel seguito.

3 Bilancio delle terre

La dimostrazione dell'integrale riutilizzo del terreno escavato è effettuata tramite il bilancio delle terre, sulla base dei computi del progetto.

Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei volumi escavati e di quelli necessari per riporti o riempimenti o rilevati.

SCAVI			
Voce C.M.	Tipo materiale	Descrizione	Volume (mc)
2.1	Inerte	Scavo per spalle e pila	143,74
3.1	Terreno di coltivo	Zona rampe	738,00
4.4	Inerte	Passacavi	110,40
7.1	Inerte	Sbancamento rotatoria	1'434,00
8.1	Inerte	Muro di sostegno	144,00
TOTALE SCAVI			2'570,14

RIPORTI			
Voce C.M.	Tipo materiale	Descrizione	Volume (mc)
3.3 e 3.4	Inerte	Formazione rilevato al netto del cassonetto stradale e del terreno di coltivo	4'557,00
3.3	Terreno di coltivo	Ricoprimento rilevato	738,00
4.6	Inerte	Rinterro posa tubazioni	110,40
5.1	Inerte	Cassonetto pista ciclabile	240,00
6.1	Inerte	Sottofondo pavimentazione stradale	1'295,00
TOTALE RIPORTI			6'940,40

Il bilancio netto complessivo restituisce una necessità di approvvigionamento di materiale dall'esterno pari a:

$$6'940,40 - 2'570,14 = 4'370,26 \text{ (mc)}$$

Quindi tutte le terre escavate verranno interamente riutilizzate all'interno dello stesso sito e per la realizzazione della stessa opera che le ha prodotte, secondo i seguenti criteri:

1. Il terreno di coltivo verrà accantonato separatamente ed utilizzato per il ricoprimento e successivo inerbimento del rilevato;
2. Il materiale inerte escavato verrà stoccato ed utilizzato per realizzare parte dei rilevati delle rampe di accesso al ponte ciclabile, previa separazione di eventuali corpi estranei, che verranno smaltiti come rifiuti (pur essendo il materiale non soggetto alla norma sulle terre e rocce da scavo, tale lavorazione rientra tra quelle definite come "normale pratica industriale");
3. Il sottofondo della pavimentazione stradale verrà realizzato solamente con materiale certificato proveniente da cave autorizzate o da impianti di recupero.

4 Conclusioni

La presente nota dimostra come al caso in esame non si applichino né la procedura del "Piano di utilizzo delle terre" ai sensi del D.M. 161/2012, in quanto l'opera non è sottoposta a Valutazione d'impatto ambientale, né quella prevista dall'art 186 ("Terre e rocce da scavo") del D. Lgs. 152/2006, in quanto l'art. 185 del medesimo D. Lgs. esclude il caso in oggetto dall'ambito di applicazione del Titolo I della Parte IV.

Tale esclusione è dimostrata tramite bilancio delle terre, che mostra come i materiali scavati verranno riutilizzati interamente all'interno del medesimo sito di produzione e per realizzare la medesima opera che li ha prodotti.